



Comune di Seren del Grappa

CAP. 32030 Provincia di Belluno C.F. 00185930252

**P.za T. Vecellio n. 19 32030 SEREN DEL GRAPPA
Telefono 043944013 - 0439394301 - Fax 0439394147**

***Modifiche al Regolamento Comunale
per la disciplina della componente di natura patrimoniale
(IMU) dell' Imposta unica comunale***

Approvato con deliberazione Consiliare n. 10 del 03.04.2014

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA

1. All'art. 8 è soppressa la frase “(salvo gli obblighi per normativa o contratto di trasferimento della residenza anagrafica per motivi di lavoro, da dimostrarsi con documentazione da parte del contribuente)” in quanto superata da quando previsto dal DL 102/2013.

2. All'art. 8 aggiungere “eventuali nuove assimilazioni all'abitazione principale deliberate dal Comune”.

3. All'art. 9 è soppresso il secondo paragrafo “Per gli anni 2012 e 2013 l'importo massimo di euro 400,00=.”

4. All'art. 9 paragrafo tre è soppressa la frase “Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato”.

5. All'art. 10 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011.

L'IMU non si applica altresì:

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;

ai fabbricati di civile abitazioni destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad orientamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad orientamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

6. L'art. 11 è soppresso.

7. All'art. 16 la frase “90 giorni dalla data” è sostituita con “il 30 giugno dell'anno successivo a quello”.